



Sito web: www.provincia.cuneo.it
E-mail: ufficio.via@provincia.cuneo.it
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO UFFICIO V.I.A.
Corso Nizza 21 - 12100 Cuneo tel. 0171445200 fax
0171445560

2014/08.21/000506-01

OGGETTO: PROCEDIMENTO DI VERIFICA EX ART. 19, D.LGS. 152/06 E S.M.I E L. R. 40/98 E S.M.I..

PROGETTO DI IMPIANTO DI MESSA IN RISERVA E RECUPERO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI DI CUI AI PUNTI 4.4, 7.1, 7.2, 7.4, 7.6, 7.25 E 7.31 BIS DEL D.M. 05/02/98 E S.M.I., NEL COMUNE DI CARRU'.

PROPONENTE: F.LLI DEVALLE S.N.C. - VIA MARCONI, 14 - 12061 CARRU'.

ESITO PROCEDIMENTO.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 25.07.2019 con prot. n. 48823, sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica ex art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della l.r. 40/1998 e s.m.i., presentata da parte del legale rappresentante della ditta F.Lli Devalle s.n.c., con sede legale in via Marconi, 14 a Carrù;
- con nota provinciale prot. n. 50053 del 31.07.2019 è stato comunicato al proponente, l'avvio della presente procedura;
- la Provincia ha pubblicato sul proprio Albo Pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento, dal 31.07.2019 al 13.09.2019;
- con nota prot. n. 50052 del 31.07.2019, la Provincia ha provveduto a pubblicare gli elaborati depositati e a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, l'apporto istruttorio di competenza;
- il progetto rientra nella categoria progettuale n. 32 ter dell'Allegato B2 L.R. 40/98 e s.m.i "Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i..";
- nel corso del procedimento, da parte dei soggetti interessati alla presente procedura, risulta pervenuto il seguente contributo tecnico:
 - con nota prot. n 54408 del 27.08.2019 l'ASL CN1 ha espresso le seguenti osservazioni:
"considerando l'aumento di materiale maceria che si intende gestire (passando da un quantitativo di 8000 t anno a 30000 t) e preso atto che l'attività sarà effettuata su un piazzale scoperto in terra battuta e rullata, di dimensione pari a 18500 mq, ad avviso dello scrivente Servizio è possibile che si verifichino problematiche nel contenimento delle polveri generate dal transito dei mezzi, dalla movimentazione dei materiali e dalla macinazione degli stessi; altresì è probabile che il piazzale scoperto in terra nel tempo perda le sue caratteristiche iniziali e abbia avvallamenti che potrebbero trattenere ristagni d'acqua (piovana e proveniente dall'inumidimento con acqua nebulizzata) con la conseguente creazione di habitat idonei allo sviluppo e proliferazione di insetti ematofagi; pertanto si ritiene opportuno che la ditta proponente prenda atto delle criticità legate all'utilizzo un piazzale scoperto in terra battuta e rullata e valuti anche altre soluzioni tecniche

*organizzative che possano garantire idonee condizioni nel lungo periodo (es. battiti di cemento almeno nelle aree in cui le attività saranno più intense);
si ritiene opportuno che l'area sia dotata di adeguata recinzione atta ad impedire l'accesso agli estranei;
si ricorda che i luoghi di lavoro dovranno essere conformi ai requisiti previsti D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.. Qualora presso lo stabilimento in questione siano impiegati più di tre lavoratori, il datore di lavoro sarà tenuto, ai sensi dell'art. 67 del citato D.Lgs. a produrre Notifica di Insediamento all'organo di vigilanza competente per territorio prima dell'inizio dell'attività;
nella documentazione esaminata non è stata individuata la relazione previsionale d'impatto acustico."*

- nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto, non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.
- Dal punto di vista amministrativo/autorizzativo, ai fini dell'attuazione della modifica dell'attività estrattiva, la società proponente dovrà acquisire i seguenti pareri, nulla osta ed autorizzazioni:
 - Modifica dell'Autorizzazione Unica ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per la variante dell'impianto di trattamento rifiuti non pericolosi in oggetto, al Settore Tutela del Territorio della Provincia di Cuneo;
 - eventuale istanza di autorizzazione al superamento in deroga dei livelli di rumore previsti dal Piano di zonizzazione acustica da ottenersi in relazione all'intervento complessivo.
- Dal punto di vista tecnico, l'istanza in oggetto è relativa all'incremento della quantità annua massima trattata per i rifiuti di cui al punto 7.1 (materiale da demolizione) presso un'attività esistente ubicata lungo la SP di raccordo tra Carrù e Piozzo.
La ditta è autorizzata con AUA rilasciata dal SUAP del Comune di Carrù in data 04.02.2015 per la messa in riserva e il recupero di rifiuti non pericolosi individuati ai punti 4.4, 7.1, 7.2, 7.4, 7.6, 7.25 e 7.31 bis del DM 05.02.1998 e s.m.i. (attività R13-R5) e per quanto dichiarato la ditta intende ora
 - incrementare la quantità annua massima trattata per i rifiuti di cui al punto 7.1 (materiale da demolizione) dalle attuali 8000 t/anno a 30.000 t/anno.
- Dal punto di vista ambientale, l'istruttoria svolta in relazione alla documentazione progettuale depositata, ha evidenziato che le componenti ambientali potenzialmente interferite dalla realizzazione del progetto siano le seguenti:
 - a) Aspetti progettuali: gestione rifiuti
I quantitativi di rifiuto che si intende gestire sono i seguenti:
 - Rifiuti di cui al punto 4.4 del DM 05/02/98 e s.m.i.: 1000 t/anno (Operazioni di recupero R13 ed R5). Trattasi di scorie di acciaieria;
 - Rifiuti di cui al punto 7.1 del DM 05/02/98 e s.m.i.: 30.000 t/anno (Operazioni di recupero R13 ed R5). Trattasi di maceria proveniente da attività di demolizione e costruzione;
 - Rifiuti di cui al punto 7.2 del DM 05/02/98 e s.n.i.i.: 900 t/anno (Operazioni di recupero R13 ed R5). Trattasi di rifiuti del tipo sfidi di rocce provenienti da cave autorizzate;
 - Rifiuti di cui al punto 7.4 del DM 05/02/98 e s.m.i.: 500 t/anno (Operazioni di recupero R13 ed R5). Trattasi di rifiuti del tipo scarti di cotto e laterizio derivanti da attività di produzione dei laterizi;
 - Rifiuti di cui al punto 7.6 del DM 05/02/98 e s.m.i.: 4000 t/anno (Operazioni di recupero R13 ed R5). Trattasi di scatti di conglomerato bituminoso derivante da attività di scarificazione;
 - Rifiuti di cui al punto 7.25 del DM 05/02/98 e s.m.i.: 500 t/anno (Operazioni di recupero R13 ed R5). Trattasi di scarti di sabbie e terre esauste di fonderia;
 - Rifiuti di cui al punto 7.31 bis del DM 05/02/98 e s.m.i.: 1000 t/anno (Operazioni di recupero R13 ed R5). Trattasi di terre e rocce da scavo.
 - b) Atmosfera
L'attività, con l'incremento dei quantitativi previsti, genererà emissioni diffuse, principalmente dovute a:

- Traffico indotto per carico/scarico del materiale;
 - Operazione di frantumazione e vagliatura (triturazione con macchinario fisso).
- Circa l'aumento di traffico si stima accesso al sito dai 5 ai 10 autocarri al giorno.
Tra le misure di mitigazione proposte si cita la sosta sul piazzale a motore spento degli autocarri in attesa del carico/scarico e la bagnatura con acqua nebulizzata dei cumuli prima della frantumazione nei periodi particolarmente caldi e afosi.

c) Rumore

Non è stato praticamente trattato nel SIA. Riguardo al rumore si limita ad affermare che *"nell'intorno non sono presenti recettori sensibili del tipo abitazioni civili. La casa più vicina dista dall'impianto circa 200 metri"*.

d) Suolo e acque sotterranee

Trattasi di piazzale scoperto in terra battuta e rullata, di dimensione pari a 18500 mq circa attrezzato con impianto fisso di triturazione e vagliatura del materiale.

La soggiacenza della falda superficiale libera è di circa 5-10 metri rispetto al piano campagna.

I rifiuti del tipo scorie di acciaieria (punto 4.4 del DM 05/02/98), scarti di conglomerato bituminoso (punto 7.6 del DM 05/02/98) e le sabbie di fonderia (punto 7.25 del DM 05/02/98), come già prescritto dall'autorizzazione al recupero rilasciata dal SUAP di Carrù, saranno collocati all'interno di appositi cassoni scarrabili a tenuta.

Tutto ciò premesso,

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 *"Servizio Valutazione Impatto Ambientale"*.

Atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia.

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013.

Vista la legge n. 190/2012 recante *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"* e relativo PTPC.

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"*.

Visto il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i..

Visto il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante *"Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall'art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116"*;

Vista la L.R. 14.12.1998, n. 40 *"Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione"* e s.m.i..

Vista la D.G.P. n. 288 del 13.04.1999 di istituzione dell'Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

Vista la nota prot. n. 54408 del 27.08.2019 dell'ASL CN1, in premessa richiamata.

Atteso che sono stati rispettati i termini di conclusione del procedimento.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Considerato che:

- le informazioni fornite nella documentazione agli atti sono ritenute sufficienti per valutare l'impatto dell'intervento;
- il progetto in esame riguarda l'ampliamento di un'attività esistente;
- in data 2 ottobre 2019, **l'Organo Tecnico**, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo di cui alla nota prot. ric. n. 61471 dell'1.10.2019 e dell'apporto istruttorio del Settore provinciale Tutela del Territorio, istruita la documentazione

depositata, ha unanimemente ritenuto che l'intervento in esame possa essere escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e l.r. 40/98 e ss.mm.ii., in quanto l'ampliamento proposto, pur essendo significativo, si svolge su un sito autorizzato già esistente, pertanto non presuppone criticità particolari atte ad aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell'area in esame.

Tutto quanto sopra esposto e considerato,

DISPONE

1. **DI ESCLUDERE** dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs.152/06 e s.m.i. e l.r. 40/98 e ss.mm.ii., il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 25.07.2019 con prot. n. 48823 da parte del legale rappresentante della ditta F.Ili Devalle s.n.c., con sede legale in via Marconi, 14 a Carrù, in quanto l'istruttoria tecnica condotta da parte dell'Organo Tecnico ha evidenziato che l'ampliamento proposto, pur essendo significativo, si svolge su un sito autorizzato già esistente, senza incremento di consumo di suolo, pertanto non presuppone criticità particolari atte ad aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell'area in esame. Nello specifico si rimanda a quanto evidenziato ai punti a) Aspetti progettuali: gestione rifiuti, b) Atmosfera, c) Rumore, in premessa richiamati.
2. **DI STABILIRE**, per il proponente, l'obbligo di ottemperare al rispetto della seguente condizione ambientale, secondo le modalità stabilite al comma 3 dell'art. 28 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., provvedendo a trasmettere gli elementi necessari al controllo dell'attuazione della stessa all'ARPA – Dipartimentale di Cuneo.
 - a) se non già presente, la recinzione del sito dovrà essere corredata da una cortina vegetale di essenze arboreo-arbustive autoctone;
Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: ARPA Dipartimentale di Cuneo. Termine per la verifica di ottemperanza: post operam.

SEGNALA

che, in sede di successiva Modifica Autorizzazione Unica Ambientale ex D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la ditta proponente dovrà:

- presentare idonea e dettagliata planimetria in cui siano distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime seconde prodotte dopo il trattamento; le aree di stoccaggio dei rifiuti dovranno essere adeguatamente distinte e munite di idonea cartellonista con indicazione dei codici rifiuti presenti;
- produrre la certificazione sul materiale che viene classificato materie prime seconde ai sensi della Circolare 15 luglio 2005 n. 5205 (operazioni di cui al punto 7.1). I materiali ottenuti dalle operazioni di recupero rifiuti, dovranno garantire la conformità all'allegato C della citata Circolare (caratteristiche prestazionali degli aggregati riciclati) a seconda dell'utilizzo previsto. La caratterizzazione andrà fatta per lotti con dimensione massima pari a 3000 m³. Si ricorda che potranno essere utilizzati solo lotti precedentemente caratterizzati;
- dovrà essere predisposta una relazione previsionale d'impatto acustico.

STABILISCE

- che qualora l'intervento conseguisse tutte le necessarie autorizzazioni per essere realizzato, il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e termine dei lavori all'A.R.P.A., Dipartimento di Cuneo, Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11 - 12100 Cuneo, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase di realizzazione dell'opera, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98 e s.m.i.;
- di rendere noto il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 19, comma 11, d.lgs. 152/06 e s.m.i.;

DA' ATTO

che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o innanzi il Capo dello Stato nei termini di legge.

IL DIRIGENTE
dott. Alessandro RISSO

ESTENSORE:

Arch. Barbara Giordana
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale